

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

#### Disposizioni penali a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche

ONOREVOLI SENATORI. — La delicatezza dell'argomento impone una precisazione in premessa. La volontà politica del Consiglio regionale è quella di togliere di mezzo ogni ostacolo ad un trattamento giuridico di perfetta uguaglianza tra gruppi nazionali di maggioranza e di minoranza. Nel contempo il Consiglio regionale si è preoccupato di non dare esca ad atteggiamenti vittimistici di sorta.

La presente iniziativa non vuole essere nè giustificazione, nè copertura delle responsabilità proprie di chi ha compiuto i noti fatti sanguinosi del 1945, per i quali il Consiglio regionale non poteva esprimere che deplorazione e severa condanna: ciò anche se non è possibile fare a meno di ricordare ai nostalgici del fascismo che proprio la politica errata del Governo italiano di quel tempo ha, tutto sommato, fornito il pretesto perchè le biasimevoli vicende del 1945 cercassero di coprirsi con lo scudo della provocazione.

L'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, per l'introduzione nel codice penale italiano degli articoli 291-bis e 415-bis, mira a porre sullo stesso piano, per quanto concerne la difesa penale, le comunità etniche di minoranza rispetto a quella di maggioranza italiana.

Si tratta di promuovere l'uguale tutela penale di tutti i cittadini italiani considerati non come semplici individui, in ordine ai quali la tutela giuridica trova già completa esplicitazione su basi di assoluta eguaglianza nell'ordinamento giuridico civile e penale italiano, ma in quanto membri delle organizzazioni sociali in cui più direttamente si sviluppa la loro personalità, così come esplicitamente dispone l'articolo 2 della Costituzione.

Occorre tener presente, infatti, che l'attuale codice penale vige in Italia sin dal 1930 e, malgrado alcune innovazioni introdotte dopo la guerra, esso risente tuttavia del clima politico e nazionalistico particolare vigente a quel tempo.

Così l'articolo 291 del codice penale tutela la « Nazione italiana » intesa nel suo specifico significato di comunità di persone legate da vincoli di natura etnica, linguistica, religiosa e di tradizione.

Che questo sia l'oggetto specifico della tutela penale introdotta con il nominato articolo 291 lo si desume, oltrechè dalla giurisprudenza del Supremo consesso, anche dalla relazione che accompagnava il testo del codice, nonchè da quanto scrive nel suo trattato di diritto penale il Manzini che, tra

i formulatori del codice medesimo, ha avuto un ruolo di primo piano.

« Vilipende la Nazione chi ne pone in ridicolo la religione, chi le contesta la civiltà... » (Cassazione, 23 febbraio 1951, in *Giurisprudenza completa della Corte di cassazione*, 1951, n. 255 - sentenza Cassazione 26 febbraio 1959 e sentenza Cassazione penale 8 ottobre 1963).

La Nazione italiana è tutelata « nella unità millenaria della stirpe, nella continuità perenne di quel glorioso patrimonio di valori ideali, per cui essa vanta, a giusto titolo, fra le altre Nazioni, una individualità sua propria » (relazione ministeriale).

« Nazione è l'unità etnico-politico-sociale-naturale realizzata dalla comunione di caratteristiche psichiche, di costumi, di istituzioni e di interessi » (MANZINI, *Diritto penale italiano*, volume IV, pagina 528).

Vero è che spesso nel linguaggio corrente si tende a confondere concetti diversi con l'uso impreciso delle espressioni: Stato, Popolo, Popolazione e Nazione; ciò nonostante è ormai pacifico che a ciascuna di queste espressioni sono legati concetti ben diversi e precisi.

Lo Stato è l'organizzazione sovrana di un popolo su un territorio e può non coincidere con nessuna Nazione, ma risultare dalla coesione puramente politica e giuridica di gruppi etnici diversi. L'esempio storico più cospicuo di un siffatto Stato era l'Impero austro-ungarico; oggi, altro esempio è costituito dalla Cecoslovacchia.

Popolo è l'insieme dei cittadini di uno Stato, che possono essere di nazionalità eterogenea.

Popolazione è l'insieme delle persone, cittadini e non cittadini, che abitano, di fatto, in un determinato tempo, sul territorio dello Stato.

Nazione, infine, è l'insieme di persone tenute insieme da vincoli di ordine etnico, religioso, di costume, di lingua.

Così circoscritto l'oggetto specifico della tutela penale prevista dalla norma dell'articolo 291 del codice penale, non può non sottolinearsi come essa instauri, in perfetta armonia con lo spirito di quei tempi, una diversità di trattamento fra cittadini di

nazionalità italiana e quelli di diversa nazionalità (tedeschi, francesi, slavi, eccetera) a favore dei quali non è prevista in tutto il codice penale alcuna tutela specifica in quanto membri di una comunità nazionale diversa da quella della maggioranza del Paese.

Valga un esempio: la Corte di cassazione ha stabilito che offende la Nazione italiana colui il quale irrida alla presunzione di un cittadino italiano di appartenere ad un popolo di eroi, di scienziati, di navigatori, di santi, di trasmigratori, eccetera. Per contro, analogo atteggiamento di irrisione nei confronti del cittadino italiano di lingua slava il quale abbia la presunzione di appartenere, in quanto slavo, ad un popolo di santi, di trasmigratori, di scienziati, di poeti, eccetera, non sarebbe punibile agli effetti dell'articolo 291 del codice penale; al più, ove ne ricorrano gli estremi, detto cittadino italiano di lingua slava, o tedesca, o francese, potrebbe invocare l'articolo 594 del codice penale.

Il discorso può ripetersi con riferimento all'articolo 415 del codice penale il quale punisce l'istigazione alla inosservanza delle leggi e all'odio di classe.

Con questa norma si appalesa la principale preoccupazione del regime di quel tempo di punire manifestazioni di intolleranza e di indisciplina, che, se costituiscono un disturbo oggettivo per qualunque società che intenda vivere nell'ordine, particolarmente disturbano quando si vive in un ordinamento politico che si regge sulla forza e non sul consenso popolare. In questo spirito è naturale che il legislatore del 1930 non abbia sentito la carenza costituita dalla mancata previsione nella fattispecie penale dell'istigazione all'intolleranza e all'odio fra le varie componenti etniche e, quindi, nazionali della popolazione. Nè può negarsi che il passato, anche non molto remoto, abbia dovuto registrare manifestazioni di intolleranza nazionalistica anche dalle nostre parti, con evidente danno per l'ordine pubblico in genere, ma anche in modo speciale con nocumento per la pacifica convivenza e collaborazione tra gruppi nazionali diversi che, come da noi, da una

effettiva e aperta convivenza in spirito di collaborazione possono trarre reciproco vantaggio.

Per questo il disegno di legge in esame ha trovato il consenso della stragrande maggioranza del Consiglio regionale (hanno votato contro i consiglieri del Movimento sociale italiano e del Partito liberale italiano), nel seno del quale, comunque, si è sviluppata un'ampia discussione, brevemente riassunta in allegato.

Un principio analogo a quello che si vuole introdurre con l'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia è già stato introdotto nella legislazione dei Paesi contermini i quali essendosi da sempre dibattuti in problemi di pacifica convivenza tra gruppi di nazionalità diversa, hanno forse avuto modo di meglio affinare la loro sensibilità al problema: il codice penale austriaco al paragrafo 302 punisce « chi incita altri all'ostilità contro le varie nazionalità (stirpi nazionali), associazioni religiose od altre, le singole classi o ceti della comunità civile, eccetera... ».

La Costituzione jugoslava agli articoli 41 e 43 dispone: « Al cittadino è garantita la libertà di esprimere la propria nazionalità e la propria cultura e la libertà di usare la propria lingua. Il cittadino non è tenuto a dichiarare la propria nazionalità, nè a decidere sulla propria appartenenza ad una nazionalità. È anticostituzionale e punibile ogni propaganda ed ogni atto che tenda a creare la disuguaglianza nazionale, oppure a fomentare l'odio e l'intolleranza nazionali, razziali o religiosi ». « Allo scopo di realizzare la libertà dei cittadini ad esprimere la propria nazionalità e cultura è garantito ad ogni gruppo (o minoranza) nazionale il diritto di usare liberamente la propria lingua, eccetera... ».

In queste norme, come si può facilmente intendere, il termine Nazione viene usato nel suo preciso significato dottrinale sopra illustrato, in contrapposizione ai concetti di Stato, Popolo e Popolazione.

Occorre, del resto, riconoscere che la via dell'eguale trattamento giuridico dei vari gruppi nazionali all'interno dello stesso Stato è la sola capace di risolvere alla radice

il problema dei loro rapporti e della pacifica convivenza.

Storicamente, infatti, si è avuto un lodevole tentativo di risolvere per altra via il problema dei diversi gruppi nazionali, sostenendo la necessità del loro raggruppamento in altrettanti Stati nazionali, indipendenti e sovrani. Dalla formulazione del Manzini di tale dottrina, si è passati alla giustificazione dell'intervento statunitense nella prima guerra mondiale a seguito della quale, proprio in omaggio al principio dello Stato-Nazione, si è avuta la costituzione della Polonia e della Jugoslavia, quali Stati indipendenti sorti dallo smembramento dell'Impero austro-ungarico.

Ma la dottrina dello Stato-Nazione è stata esasperata successivamente sino a degenerare nel nazionalismo pangermanico e trova ancora qualche deleteria manifestazione nello spirito nazionalistico di alcuni Stati.

Del resto, si è subito rivelata l'impossibilità di risolvere il problema che ci occupa per via dello « Stato nazionale », perchè è stato ovunque impossibile tracciare una linea di confine capace di evitare la presenza, all'interno degli Stati nazionali, di gruppi nazionali di altra origine, rispetto ai quali l'atteggiamento agnostico, se non addirittura ostile, della maggioranza nazionale, lungi dal risolverli, ha semmai acuito i problemi.

Le opposizioni manifestatesi in sede di Consiglio regionale in ordine all'opportunità o all'ammissibilità del presente disegno di legge risentono appunto tutte di detto spirito nazionalistico che vorrebbe ignorare la presenza di realtà nazionali diverse da quella di maggioranza, nell'inutile tentativo di far credere che Nazione e Stato siano tutt'uno, per cui l'appartenenza allo Stato italiano, ad esempio, di slavi che abitano in queste terre, all'interno del nostro confine, implicherebbe la necessità che gli stessi debbano essere considerati parte integrante della Nazione italiana.

Le obiezioni mosse alla legittimità della presente iniziativa con riferimento all'articolo 26 dello Statuto regionale sono apparse prive di fondamento.

La Regione, infatti, a norma di detto articolo, ha facoltà di proporre leggi nazionali in materie di particolare interesse per la Regione medesima.

Le possibili iniziative della Regione, di cui all'articolo 26 citato, riguardano problemi che non sono propri della Regione, rispetto ai quali la stessa avrebbe una competenza esclusiva; nè problemi che si prestano a soluzioni particolari nella Regione, rispetto ai quali si avrebbe la potestà legislativa concorrente od integrativa della Regione. Deve, viceversa, trattarsi di problemi di interesse dell'intera comunità nazionale, che pertanto vanno risolti in modo univoco su tutto il territorio dello Stato, senza prestarsi a soluzioni regionalistiche; ma rispetto ai quali, comunque, più pressante può essere l'interesse di una Regione della Repubblica rispetto ad un'altra.

Ed è appunto questo il caso che ci riguarda. Il problema dei rapporti con i gruppi nazionali di minoranza non riguarda e non può riguardare la sola Regione Friuli-Venezia Giulia, nè si presta a soluzioni di ordine regionalistico, dovendosi la maggioranza nazionale ispirare a motivi universalmente validi nella regolamentazione della tutela giuridica delle minoranze nazionali. Ma al tempo stesso nessuno può negare che, rispetto alla Regione umbra, ad esempio, o laziale, o alle Marche, il Friuli-Venezia Giulia come il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta hanno un interesse tutto particolare affinché la legislazione statale in questa materia si uniformi a principi tali che consentano di colmare il profondo solco scavato tra la comunità nazionale di maggioranza e quelle di minoranza da una politica che nel periodo del ventennio fascista era rivolta alla negazione delle comunità nazionali minori e, nella migliore delle ipotesi, a cancellare ogni focolaio di cultura e di tradizione comunque capace di dare nuovo ed autonomo impulso alla vita comunitaria di detti gruppi di minoranza.

Del pari infondata è l'obiezione secondo la quale la proposta in esame contrasterebbe con il principio affermato dalla Costituzione repubblicana la quale prevede la uguaglianza assoluta dei cittadini senza

distinzione di razza, di sesso, di lingua e di religione, in considerazione che una tutela specifica delle minoranze nazionali e linguistiche, così come proposta, costituirebbe una sorta di *jus singulare*, mentre una simile eventualità sarebbe espressamente riservata allo Stato e non alla Regione, a norma dell'articolo 6 della stessa Costituzione repubblicana.

In verità, dagli articoli 3 e 6 della Costituzione si sono voluti trarre argomenti a favore e contro l'iniziativa in discussione. È sembrato, invece, al relatore di maggioranza che tutti i richiami a detti articoli siano fuori di proposito, perchè nel caso in esame non si tratta della tutela più o meno particolare di singoli cittadini italiani di nazionalità diversa, bensì la tutela della nazionalità in sè, quale fatto naturale di individui vincolati da tradizioni, lingua e costumi uguali.

Proprio perchè la nazionalità è un fatto naturale e non acquisito coattivamente o, comunque, in forza di leggi positive, quale ad esempio la cittadinanza, la norma della Costituzione alla quale si deve far richiamo è quella dell'articolo 2, là dove si dice che la Repubblica tutela i diritti inviolabili del cittadino non solo come singolo, ma anche come membro delle organizzazioni sociali nelle quali più direttamente si svolge la sua personalità. Orbene, proprio attraverso la partecipazione alle attività culturali, la coltivazione della lingua e delle tradizioni della Nazione di naturale appartenenza, ciascun individuo trova modo di più direttamente partecipare alla vita organizzata della quale la Nazione non è che una delle più importanti espressioni, non fosse altro appunto che per il suo carattere tipicamente naturale, come chiaramente definito dal Messineo: « La Nazione è un aggregato sociale e naturale, che, nella coscienza della sua unità di origine e di civiltà, tende alla conservazione ed allo svolgimento dei suoi elementi culturali, in ordine alla compiuta formazione della persona umana ». (In « Civiltà Cattolica », 1938).

Dunque, la maggioranza nazionale italiana già trova, nella norma dell'articolo 291 del codice penale, tutela adeguata per il rispet-

to di questa sua naturale manifestazione, mentre la Nazione di minoranza non trova nessuna protezione giuridica. Le uniche norme alle quali può fare richiamo il cittadino italiano di nazionalità non italiana sono quelle relative alle ingiurie ed alla diffamazione o minacce, o percosse, o lesioni, rivolte peraltro alla tutela del singolo e non a quella del cittadino quale membro di una organizzazione o di un aggregato sociale.

Il trattamento, dunque, del singolo cittadino è egualmente garantito senza alcuna distinzione nazionale dal codice penale; non altrettanto può dirsi per il rispetto dei diritti inviolabili del cittadino quale membro di organizzazioni sociali rispetto alle quali, perciò, non si tratta di introdurre un *jus singulare* a favore delle minoranze nazionali, bensì di assicurare ad esse la stessa dignità e rispetto già garantiti alla maggioranza italiana.

Per queste considerazioni la proposta dell'articolo 291-bis appare in perfetta sincronia con le norme costituzionali.

La proposta dell'articolo 415-bis null'altro è che la conseguenza della prima proposta. Se tutte le comunità nazionali, di maggioranza o di minoranza, devono essere egualmente tutelate e rispettate, è giocoforza punire chi istiga all'intolleranza o all'odio tra le diverse nazionalità.

Altra obiezione è stata rivolta per sostenere l'inammissibilità di protezione giuridica a nozioni astratte quali la tradizione, la lingua, in ordine alle quali non sarebbe configurabile un soggetto passivo. Il discorso, se fosse valido, dovrebbe estendersi anche all'articolo 291 del codice penale, che, invece, è pienamente operante. Il fatto è che la configurazione del reato non presuppone necessariamente una parte lesa privata che possa costituirsi parte civile. Al contrario, l'esistenza di una parte lesa privata è un fatto del tutto accidentale nel procedimento penale, rivolto sempre alla tutela di interessi pubblici, che il legislatore, secondo le circostanze di tempo e di luogo, ritiene meritevoli di protezione.

La fallacia delle argomentazioni qui confutate è ancora dimostrata dalla stessa norma dell'articolo 415 del codice penale, dove si punisce l'istigazione alla lotta di classe,

laddove è chiaro che in ordine alla lotta di classe non è configurabile la presenza di un parte lesa che si costituisca parte civile.

Si è discusso se debba parlarsi di « minoranze nazionali » o piuttosto di « minoranze linguistiche », come recita l'articolo 6 della Costituzione. Si è ritenuto che la dizione « minoranze nazionali » sia, dal punto di vista concettuale e dottrinale, molto più perfetta, sempre che si attribuisca alla « Nazione » il preciso significato richiamato nella parte introduttiva della presente relazione.

Al tempo in cui la Costituente approvava l'articolo 6, questi concetti non erano giunti al grado di maturazione odierna, specie in considerazione del clima particolare dal quale a quel tempo l'Italia era appena uscita, per cui si è finito con l'adottare una dizione tecnicamente imperfetta.

Vero è che la diversità di lingua è conseguenza diretta della diversità etnica di costumi, di tradizioni, di storia, cioè, in una parola, della diversa nazionalità.

Si è anche obiettato che l'iniziativa del Consiglio regionale non tiene conto del principio di reciprocità di cui all'articolo 300 del codice penale. La reciprocità è richiamata anche dall'articolo 16 delle nostre disposizioni sulla legge in generale.

Va, per contro, osservato che la nostra Costituzione, quando ha previsto il diritto di asilo politico per un cittadino straniero che si vede negati nella sua Patria di origine i diritti politici riconosciuti al cittadino italiano, non ha stabilito nessun principio di reciprocità. Perché? Perché il diritto di asilo politico è riconosciuto come un diritto di ordine naturale che trascende gli ordinamenti positivi.

Il costituente italiano, dunque, ha già respinto il principio di reciprocità quando si tratti della tutela di diritti naturali, mentre invece ne esige il rispetto laddove non sono in discussione diritti di ordine naturale e, come tali, quindi, irrinunciabili.

Ora, il diritto delle minoranze nazionali al pieno rispetto della loro tradizione può appunto definirsi un diritto politico naturale, la cui tutela, perciò, non può essere vincolata a condizioni di sorta.

ALLEGATO

## CONSIGLIO REGIONALE FRIULI - VENEZIA GIULIA

Verbale della seduta n. 94 del 1° luglio 1969

*Presidenza del Presidente RIBEZZI**(Omissis).*

Discussione sul progetto di legge nazionale di iniziativa del consigliere Stoka: « Disposizioni penali a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche » (1). (*Relatore di maggioranza* Ginaldi. *Relatori di minoranza* Morpurgo e Gefter Wondrich).

Il relatore di minoranza MORPURGO avverte che dalla frase: « ... fortunatamente non del tutto sporadici ... », a pagina 5 della sua relazione, deve essere tolta la parola « non ». Quindi dichiara che con il disegno di legge in esame si cerca di creare uno statuto particolare, offensivo per i cittadini che non fanno parte dell'esigua minoranza di ceppo sloveno, perchè creerebbe delle discriminazioni. L'oratore prosegue dicendo che il provvedimento invocato rientra in un disegno politico inteso a costituire un regime particolare, in relazione a problemi che in realtà non sono sentiti. Conclude proponendo il « non passaggio agli articoli » per ragioni di « incompetenza ».

Il relatore di minoranza GEFTER WONDRIK ricorda che oggi si riprende in esame una legge-voto già approvata dal Consiglio nel 1966. Dichiara che in sostanza si tratta di una « proposta emulativa », ispirata a rivendicazioni politiche prive di consistenza, perchè i tre anni trascorsi ne hanno dimostrato l'inutilità. Ma poichè la maggioranza è rimasta ferma sulle posizioni precostituite di allora, pensa che il voto favorevole con il quale il disegno di legge nazionale venne accolto a quell'epoca verrà confermato oggi. Quindi, pur essendone assai mortificato, dovrà subirlo, perchè è consapevole che le sue obiezioni, i suoi richiami al buon senso e alla incapacità tecnica dell'Assemblea in materia penale rimarranno inascoltati.

Poichè il relatore di maggioranza GINALDI dichiara di rimettersi alla propria relazione scritta, il *Presidente* comunica che i consiglieri Baracetti, De Cecco e Lovriha hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio regionale,

richiamate le disposizioni contenute nella Costituzione della Repubblica e nello Statuto d'autonomia regionale in ordine alla tutela dei diritti delle minoranze nazionali;

considerato il dovere degli Istituti democratici, sorti dalla Resistenza, di porre riparo ai gravi guasti prodotti dal nazionalismo italiano nei confronti dei cittadini italiani appartenenti alla comunità slovena della provincia di Udine,

impegna la Giunta regionale ad intervenire con misure proprie e presso il Governo nazionale per il pieno riconoscimento dei diritti nazionali della minoranza slovena in Friuli e la valorizzazione del suo patrimonio culturale e linguistico ».

Dichiarata aperta la discussione generale, chiede ed ottiene la parola il consigliere LOVRIHA, il quale rileva che tra l'approvazione in sede regionale della legge-voto del 1966 e lo scioglimento del Parlamento per fine legislatura sono trascorsi inutilmente 18 mesi.

#### *Presidenza del Vice Presidente PELLEGRINI*

Questa constatazione conferma una diffusa sfiducia nelle Assemblee legislative e dà adito a fondati timori sugli effettivi risultati dei lavori in corso, per lo scarso impegno col quale vengono affrontati i problemi delle piccole collettività nazionali. L'oratore prosegue auspicando la impostazione di una legge-quadro, che nell'ambito delle potestà autonome regionali disciplini il riconoscimento dello sloveno nei pubblici uffici, nella toponomastica ed in genere per il libero sviluppo della cultura della minoranza nel rispetto delle sue tradizioni. Dopo aver ricordato i problemi dei cittadini sloveni del Cividalese e della zona di Tarcento, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il consigliere STOKA rammenta di aver presentato il disegno di legge in esame più di un anno fa. Ha l'impressione che troppi italiani stentino a comprendere i problemi delle minoranze, forse perchè in molti di essi il concetto della Nazione-Stato è assai profondamente radicato.

Ricordata l'accesa intolleranza manifestata dagli esponenti del Gruppo consiliare del MSI allorchè, all'inizio della presente legislatura, egli ed il consigliere Lovriha rivolsero in lingua slovena un saluto ed un augurio all'Assemblea, esprime la convinzione che sia indispensabile approvare il disegno di legge nazionale in parola. Rileva, quindi, che le minoranze rappresentano oggi un elemento altamente positivo nelle relazioni internazionali ed accenna ai problemi giuridici fondamentali degli sloveni abitanti nel territorio della Regione.

Il consigliere BARACETTI si sofferma sulle questioni concernenti gli sloveni nella provincia di Udine, denunciando la politica snazionalizzatrice attuata in passato verso di essi e la negazione ai loro figli del diritto alla cultura ed alla lingua d'origine.

#### *Presidenza del Presidente RIBEZZI*

Afferma che la battaglia per i diritti degli sloveni in Friuli non è soltanto diretta alla soluzione di un problema umano, ma è in linea con il movimento delle forze lavoratrici e dei giovani, che vogliono un'Italia nuova e veramente democratica. Si augura che la Giunta e la maggioranza diano al riguardo una risposta conseguente e positiva.

Il consigliere RIZZI, ribadita l'opposizione del suo Gruppo alle posizioni della destra, ispirate all'intolleranza razziale e nazionalistica,

deplora, in materia, la linea moderata seguita dai Governi nazionale e regionale di centro-sinistra ed il ritardo con cui viene in discussione il provvedimento di cui trattasi.

Definisce l'adozione del progetto nazionale un doveroso atto di civiltà nei confronti degli sloveni.

Il consigliere PITTONI esprime compiacimento per la ripresentazione del disegno di legge nazionale e sollecita la Giunta a seguire fattivamente il problema in sede centrale, dove è in corso lo studio per la riforma dei codici. Osserva, peraltro, che occorre creare le condizioni per cui le fattispecie penali di cui all'articolo unico del provvedimento non abbiano a verificarsi e polemizza con l'impostazione politica delle destre, richiedendo l'attuazione completa della Costituzione e l'avvio a soluzione dei problemi ancora aperti della minoranza slovena, come premessa per il progresso economico e sociale della regione.

Il consigliere DE RINALDINI dichiara che l'atteggiamento del suo Gruppo in materia è chiaro e ben conosciuto, sin dalla precedente legislatura, e non può essere, ora, che riconfermato.

Fa risaltare l'interesse generale alla più corretta, fattiva e dinamica collaborazione fra tutti i gruppi etnici conviventi nel Friuli-Venezia Giulia. Da ciò il suo voto favorevole al progetto di legge.

Chiusa la discussione generale, il relatore di minoranza GEFTER WONDRIK, premesso che gli oratori intervenuti non hanno voluto analizzare il problema sotto il profilo giuridico — l'unico, a suo avviso, pertinente — ritiene del tutto inutile replicare alle diverse argomentazioni svolte.

Il relatore di minoranza MORPURGO dichiara che il suo Gruppo è rispettoso dei diritti della personalità umana, ma contrario alla creazione di privilegi. Sostiene che l'iniziativa in discorso può, se accolta, dar adito ad evidenti speculazioni ed a violazione dei principi di eguaglianza; essa può, inoltre, costituire pretesto per lamentele, rivendicazioni ed accuse nei confronti dell'Amministrazione italiana.

Il relatore di maggioranza GINALDI osserva che le minoranze di destra hanno sviluppato, nel presente dibattito, le medesime tesi che, due anni or sono, non convinsero, con la differenza che, allora, il Gruppo liberale prospettò l'opportunità di affrontare l'argomento sotto forma di mozione, piuttosto che di legge.

Citato l'articolo 26 dello Statuto regionale, fa rilevare che è innegabile l'esistenza di un particolare interesse della Regione ad una migliore regolazione dei rapporti con la minoranza slovena: al cittadino di tale nazionalità, sia come singolo, sia come membro di comunità, vanno riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini di lingua italiana; occorre peraltro tener lontano ogni spirito di rivincita o di punizione, mentre una legislazione particolare a tutela delle minoranze si giustifica solo in presenza di un atteggiamento aggressivo della maggioranza nei loro confronti. Perciò approva l'iniziativa del consigliere Stoka, ma non può essere d'accordo con l'ordine del giorno Baracetti-De Cecco-Lovriha.

Per l'assessore STOPPER sono tuttora valide le ragioni che nel marzo del 1966 indussero l'Assemblea a votare favorevolmente la stessa iniziativa legislativa allora promossa dal consigliere regionale Skerk e successivamente depositata alla Camera dei deputati, ma decaduta con lo scioglimento del Parlamento per fine legislatura. Afferma che,

in particolare, tale strumento giuridico si pone come un'ulteriore garanzia, accanto a quelle espressamente contenute nella Costituzione, per una sempre più tranquilla convivenza fra genti di lingua e tradizione diverse. Auspica che il progetto di legge nazionale incontri il favore delle Camere.

Il Presidente BERZANTI, pronunciandosi sull'ordine del giorno proposto dai consiglieri Baracetti, De Cecco e Lovriha, dichiara che lo stesso tende ad introdurre una problematica che esula dal tema del progetto di legge. Fa, altresì, presente che la Giunta non considera necessario sollecitare il Governo nazionale in ordine al riconoscimento dei diritti delle minoranze, pur se è disposta a valutare singoli, concreti problemi delle stesse, anche ai fini di appoggiarne la soluzione in sede centrale.

Insistendo i proponenti per la votazione, l'ordine del giorno Baracetti-De Cecco-Lovriha è, poscia, posto ai voti e respinto dal Consiglio a maggioranza (astenuiti i consiglieri Pittoni e di Caporiacco).

Viene, quindi, posto in votazione l'articolo unico di cui si compone il progetto di legge, che è approvato a maggioranza, essendo contrari i consiglieri presenti del M.S.I. e del P.L.I.

(*Omissis*).

*Il Consigliere Segretario*

f.to RIZZI

*Il Presidente*

f.to RIBEZZI

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Agli articoli 291 e 415 del codice penale, promulgato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, vanno aggiunti rispettivamente i seguenti articoli:

« *Art. 291-bis.* — Si applicano le pene previste dall'articolo 291 a chiunque pubblicamente offende le tradizioni, la lingua e la cultura delle minoranze nazionali ».

« *Art. 415-bis.* — Si applicano le pene previste dall'articolo 415 a chiunque pubblicamente istiga all'intolleranza o all'odio tra le diverse nazionalità ».